



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. PIZZI"
Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico

Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC) Distretto XXXIV - C.F. 91006650807 – C.M. RCIS019002
Segreteria/Sede Amm. Tel. 0966/46103 - Liceo Classico 0966/22704 - Liceo Artistico 0966/22791
Sito web: www.liceopizipalmi.edu.it e-mail: rcis019002@istruzione.it PEC: rcis019002@pec.istruzione.it

Regolamento di Disciplina

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti che frequentano l'Istituto, quale che sia la loro età e condizione, nel più assoluto ripudio di ogni differenza ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Finalità

La vita della comunità scolastica, nel pieno rispetto della Costituzione e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 Novembre 1989, è informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in stretta osservanza della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione di ognuno.

Il presente regolamento quindi, sulla base dei nuovi principi introdotti dalla legislazione in materia, è ispirato ad un'azione educativa fondata sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e deve cooperare, con l'insieme delle rimanenti attività didattiche, allo sviluppo della personalità dei giovani attraverso l'educazione alla consapevolezza ed al senso di responsabilità.

Art. 3 - Doveri degli studenti

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola e arriva puntuale alle lezioni.
2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente.
3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
4. Lo studente in caso di discordie, si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole, reperito in ambito scolastico (Docente, non docente, Dirigente Scolastico, compagno autorevole..).
5. Lo studente segue esclusivamente la lezione che gli viene impartita e non si occupa di altre discipline, né attende ad attività di qualsiasi tipo.
6. Lo studente ha dovere di obbedienza rispetto a quanto legittimamente richiesto dal personale della scuola.
7. Lo studente fornisce la documentazione richiesta dall'amministrazione della scuola, nei modi e nei tempi richiesti.
8. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta gli insegnanti, i compagni, il personale non docente ed il loro lavoro.

9. Lo studente ha il dovere di osservare le normative sulla sicurezza, sulla privacy e sulla salute.
10. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
11. Lo studente risarcisce i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature. Il mancato risarcimento darà luogo ad una sanzione disciplinare adeguata al valore del risarcimento non corrisposto. In caso di mancato risarcimento congruamente elevato, la scuola procederà a richiedere il risarcimento secondo le disposizioni di legge.
12. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte nel rispetto delle norme di sicurezza .
13. Lo studente ha il diritto e il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art. 4 - Principi generali sulla disciplina nella scuola

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni tengono sempre conto della situazione personale dello studente.
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
3. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima aver potuto esprimere le proprie ragioni.
5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato .
6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può quindi sospendere condizionatamente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva .
7. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
8. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l' autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all' inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 5 - Tipologia delle sanzioni

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, e dell'art.4 (recante disposizioni in materia di disciplina degli studenti) dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

- a. **richiamo senza avviso alla famiglia**, per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, inosservanze dei fondamentali canoni di pulizia e igiene d'aula. Il richiamo viene annotato sul registro di classe;
 - b. **richiamo con avviso alla famiglia**, per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza; assenza ingiustificata ed arbitraria. Il richiamo viene annotato sul registro di classe e se ne dà notizia alla famiglia;
 - c. **allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni** per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri;
 - d. **allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni** per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera C e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, anche avvenuti nelle immediate vicinanze della scuola; danneggiamento di oggetti di valore per i quali, al responsabile, sarà richiesto il risarcimento;
 - e. **allontanamento dalla scuola da undici a quindici giorni** per recidiva dei comportamenti di cui ai punti C e D, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso, cessione o spaccio di sostanze psicotrope (con riserva di denuncia agli organi competenti).
 - f. **allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a quindici giorni** per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, atti di bullismo, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) o causino situazioni di pericoli per la comunità (incendio, allagamento, ecc.); denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento sarà adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero alla permanenza della situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
 - g. **allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell' anno scolastico** (DPR 235/2007 art. 4 comma 9 bis) per recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure per atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale.
 - h. **esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all' esame di Stato conclusivo del corso di studi** (DPR 235/2007 art.4, comma 9 bis e 9 ter), per i casi più gravi di quelli già indicati alla lettera G.
2. L'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinate deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lett. f) del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività, concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
 3. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente, potrà, nell'anno scolastico in corso, non essere ammesso alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di

classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

4. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.
5. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di classe. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto di collaborazione con lo studente e con i suoi genitori tale da predisporre il rientro nella comunità scolastica e da rendere meno pesante l'allontanamento stesso.
6. Di ogni sanzione superiore alla più lieve (richiamo senza avviso alla famiglia) viene data comunicazione scritta alla famiglia dal docente coordinatore (tramite raccomandata a mano portata dall'alunno e firmata per ricevuta dalla famiglia).
7. A prescindere dall'irrogazione di sanzioni, lo studente che si sia reso responsabile di danneggiamento al patrimonio scolastico è obbligato a risarcire il danno o comunque a provvedere, a propria cura e spese, al ripristino della situazione quo ante. A tal fine la Commissione tecnica dell'Istituto provvederà a quantificare, entro giorni dieci dall'occorso, la somma necessaria, che sarà comunicata dalla scuola alla famiglia interessata o, direttamente allo studente, se maggiorenne.

Art. 6 - Organi competenti

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente.
2. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni di cui alle lettere C, D ed E.
3. Il Consiglio d' Istituto è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni (lettere F, G ed H) quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Gli organi competenti deliberano sulla sanzione disciplinare, dopo che allo studente sia stata concessa, in presenza di testimoni, la facoltà di discolarsi. Per le sanzioni che prevedono la competenza del Consiglio di classe, lo studente sarà invitato dal Coordinatore a presentarsi alla riunione del Consiglio e potrà farsi assistere dai genitori, da insegnanti o da compagni, indicati dallo stesso.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
6. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
7. Le riunioni degli organi competenti avvengono con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione. La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le decisioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi. La contestazione può essere inviata dal Coordinatore di classe, se lieve, dal Dirigente Scolastico, nei casi più gravi.

Art. 7 - Procedure

1. **Sanzione a) art 5** Richiamo senza avviso alla famiglia. Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni.
2. **Sanzione b) art. 5** Richiamo con avviso alla famiglia. Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul diario di classe e la sanzione viene comunicata alla famiglia..
3. **Sanzioni c), d), e) art. 5** Il Coordinatore di classe, accertata l'eventualità di violazione del Regolamento di Disciplina svolge un accertamento istruttorio ed in caso di conferma propone, entro sette giorni, la convocazione del Consiglio di classe che ascolta l'alunno ed i suoi famigliari. Lo studente e la famiglia possono produrre anche una memoria scritta. Il Consiglio dopo una fase di dibattito emette la sanzione disciplinare, in caso di accertamento della violazione al Regolamento di Disciplina. La sanzione viene notificata immediatamente e l'alunno può scegliere l'eventuale lavoro in Istituto. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla notifica.
4. **Sanzioni f), g), h) art. 5** Si riunisce la Giunta Esecutiva e, per urgenza motivata, procede alla irrogazione della sanzione disciplinare che ha immediata esecutività e che contestualmente viene notificata all'alunno ed alla famiglia. Se non sussistono motivi di particolare urgenza, viene seguita la prassi descritta al punto precedente sostituendo al Consiglio di Classe, la Giunta Esecutiva. Viene data comunicazione della sanzione oltre che all'alunno e alla famiglia anche al Direttore Generale Regionale. E' ammesso ricorso all' Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni dalla notifica.
5. Il ricorso alla Commissione di Garanzia dovrà essere presentato dallo studente in doppia copia al protocollo della scuola che a tal fine ne attesterà la ricezione mediante la restituzione di una copia con la data di presentazione. Nello stesso lo studente, a pena di inammissibilità, dovrà precisare gli elementi di fatto e di diritto sui quali è fondato il ricorso, nonché le attenuanti cui ritiene di avere diritto.

Art. 8 - Commissione di garanzia

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n°249 del 24.06.98, è istituito all'interno della comunità scolastica un apposito organismo di garanzia denominato "Commissione di garanzia", che è chiamato a decidere in via definitiva sui ricorsi presentati dagli studenti avverso un provvedimento disciplinare di sua competenza.

La Commissione di garanzia, su richiesta di chiunque abbia interesse, decide altresì sui conflitti che possano sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Della Commissione fanno parte, quali componenti di diritto, il Dirigente Scolastico o un suo delegato che la presiede, nonché l'alunno più anziano fra i quattro componenti del Consiglio d'Istituto, in caso di pari età si procede alla nomina mediante sorteggio; si ritiene escluso, qualora sia rappresentante nel Consiglio d'Istituto, l' allievo chiamato in giudizio.

Fanno altresì parte della stessa Commissione due docenti dell'Istituto, di volta in volta nominati dal D.S. al di fuori del Consiglio della classe cui appartiene l'alunno attinto da sanzione disciplinare ed un rappresentante dei genitori designato tra i rappresentanti eletti nel Consiglio d' Istituto. Il rinnovo dei membri della Commissione è biennale e possono essere riconfermati una sola volta. L'Organo di garanzia funzionerà in prima istanza come organo perfetto ed in seconda convocazione con la maggioranza relativa. Non è prevista l' astensione.

Art. 9 - Norma finale

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
2. Copie del presente regolamento, unitamente a quelle del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, sono consegnate agli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione.

Art. 10 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'approvazione dei competenti organi scolastici, entrerà in vigore **quindici giorni** dopo la sua pubblicazione all'albo della scuola.

Organo di Garanzia

Regolamento dell'Organo di Garanzia

ART. 1 - Finalità e compiti

1. È costituito presso l'Istituto di Istruzione Superiore Nicola Pizi di Palmi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249, l'Organo di Garanzia (O.G.) (Nota 31 luglio 2008, Prot n. 3602/P0; D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio di Istituto su proposta delle varie componenti, per ognuno di essi viene anche indicato un membro supplente:

- UN rappresentante degli studenti o UN rappresentante dei docenti o UN rappresentante dei genitori o IL Presidente.
-

2. I membri dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno rispetto alla componente studenti. Fino alla designazione di nuovo membro, resta in carica il membro uscente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

3. Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico.

4. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.

5. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente indicato.

6. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti su designazione del Presidente.

ART.3 - Incompatibilità dei membri

1. I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.

2. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

3. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. Qualora fossero incompatibili anche i supplenti designati, il Consiglio di Istituto nomina supplenti ad hoc.

ART. 4 - Modalità e criteri di funzionamento

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito solo in presenza dei quattro membri.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche il giorno prima.

3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di

garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso che non sia per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G..

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere assunte mediante votazione senza possibilità di astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

5. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, modifiche al regolamento. Reclami e ricorsi sono disciplinati dall'art. 5 e dall'art.6

ART. 5 – Reclami per infrazioni delle norme contenute nello statuto degli studenti e delle studentesse

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'infrazione delle norme contenute nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

2. L'O.G. riceve segnalazioni da chiunque vi abbia interesse su istanza dei coordinatori di classe, dei rappresentanti dei genitori e dei rappresentanti degli studenti.

3. Sulla base della segnalazione ricevuta, l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

ART. 6 – Ricorsi avverso le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si stende memoria dei fatti e si esprimono le proprie richieste. Non è prevista audizione sui fatti.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, pena irricevibilità.

3. E' ammesso presentare memorie integrative entro il giorno precedente la seduta dell'organo. Ricevuto il ricorso, il Presidente incarica dell'istruttoria un membro dell'organo, il quale procede alla raccolta dei materiali.

4. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

5. La deliberazione dell'O.G. viene pubblicata all'albo dell'istituto e comunicata alla famiglia **mediante raccomandata a mano.**

Codice disciplinare: sanzioni per le mancanze disciplinari e competenze di erogazione

Sanzioni Disciplinari	Natura della mancanza	Organo competente per la sanzione
A) Richiamo verbale (con eventuale annotazione sul registro di classe)	<ul style="list-style-type: none"> • condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione • scorrettezze isolate non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale • disturbo durante le lezioni • mancanza ai doveri di diligenza e di puntualità 	Insegnanti o Dirigente Scolastico
B) Richiamo scritto	<ul style="list-style-type: none"> • gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale • disturbo continuato durante le lezioni • mancanze ai doveri degli studenti • violazioni non gravi alle norme di sicurezza • allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative (senza uscita dall'edificio) • far parte del "pubblico silente" nell'ambito del fenomeno del bullismo. 	Dirigente Scolastico o Consiglio di Classe
C) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	<ul style="list-style-type: none"> • ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale • mancanze gravi e recidive ai doveri degli studenti • violazioni gravi alle norme di sicurezza • allontanamento non autorizzato dall'Istituto in orario scolastico (uscita dalle pertinenze della scuola) • diffusione di immagini o notizie diffamatorie che ledono la dignità delle persone o della scuola • recidiva o particolare gravità del comportamento relativo all'agire come componente di un pubblico "silente" • far parte del gruppo di coloro che ridono e incitano il bullo • falsificazione di firme, atti o documenti scolastici 	Consiglio di Classe o Dirigente Scolastico (art.2, c.14)
D) Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni;	<ul style="list-style-type: none"> • per recidiva o per particolare gravità dei comportamenti di cui alla lettera C • aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione nei confronti dei compagni 	Consiglio di Classe o Dirigente Scolastico
E) Allontanamento dalle lezioni da 11 a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> • danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri • gravi molestie continuate nei confronti di altri, tra le quali il comportamento e l'atteggiamento tipico del bullismo e/o del cyberbullismo • ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze • offese particolarmente gravi e/o ripetute alla dignità della persona (quali, ad esempio, relativi a motivi razziali, orientamenti religiosi o sessuali) • accesso non autorizzato a sistemi informatici della scuola, operato anche dall'esterno, o a sistemi informatici di altri soggetti (pubblici e privati) operata a scuola 	Consiglio di Classe
F) Allontanamento per periodi superiori a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> • violenza intenzionale o altri comportamenti pericolosi (violenza privata, minacce, ricatti, estorsioni) • spaccio di sostanze psicotrope • ripetute e gravi ingiurie o molestie, anche di carattere sessuale • reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone • denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della stessa. • recidiva o particolare gravità dei comportamenti di cui al punto E 	Consiglio di Istituto
G) allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'a.s.)	<ul style="list-style-type: none"> • reati particolarmente gravi che violano la dignità e il rispetto della persona umana • comportamenti particolarmente gravi per i quali vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (in tal caso potrà essere disposto l'allontanamento fino al permanere della situazione di pericolo) • atti di violenza grave • recidiva dei comportamenti di cui al punto F) 	Consiglio di Istituto

SANZIONI DISCIPLINARI

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

- Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro e invitati a riporre il dispositivo stesso (vedi Art. 2 comportamento C1 del Regolamento di Disciplina).
- L'eventuale uso reiterato comporterà il ritiro del dispositivo fino al termine dell'attività didattica della giornata stessa, nota disciplinare sul registro ed eventuale sospensione da uno a tre giorni stabilita dal C.d.C. (vedi Art. 2 comportamento C2 del Regolamento di Disciplina).
- Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione di 5 giorni stabilita dal C.d.C. (vedi Art. 2 comportamento C3 del Regolamento di Disciplina).
- Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione di 15 giorni stabilita dal C.d.C. (vedi Art. 2 comportamento C4 del Regolamento di Disciplina).
- Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporaneamente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

CONTRAVVENZIONI	FREQUENZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno non ha il cellulare spento e silenzioso (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Prima volta	Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe) e comunicazione alla famiglia sul diario personale)	Docente
	Seconda volta	Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale) ed intervento del Dirigente Scolastico	Docente + DS
	Uso reiterato	Convocazione della famiglia e in seguito provvedimento disciplinare	Coordinatore del CdC + DS + CdC
L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica etc.)	Prima volta	Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale) ed eventuale intervento del Dirigente Scolastico	Docente/DS
	Uso reiterato	Convocazione della famiglia e in seguito provvedimento disciplinare	Coordinatore del CdC + DS + CdC
L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa; nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale)	Docente + CdC
L'alunno effettua riprese audio, foto o video senza informarne preventivamente il docente		Ritiro del cellulare, nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale). Il cellulare sarà restituito ad un genitore.	Docente
L'alunno diffonde, in modo non autorizzato audio, foto o video, anche se eventualmente acquisite con il permesso		Ritiro del cellulare, intervento del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Classe (provvedimento disciplinare in base alla gravità), convocazione della famiglia.	DS + CdC + Consiglio d'Istituto

**VERBALE N. _____ DEL CONSIGLIO DI CLASSE STRAORDINARIO della classe _____
Per provvedimenti disciplinari**

Il giorno _____, alle ore _____, si è riunito il Consiglio della classe _____, come da regolare convocazione del _____, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

➤ Provvedimento disciplinare nei confronti dell'alunno _____

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. ssa _____
Verbalizza la seduta, _____.

Fase chiusa

Sono presenti i docenti: _____

Sono assenti i docenti: _____

Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida e aperta la seduta ed invita il Consiglio a passare all'esame dei punti all'O.d.G.

Il Coordinatore di classe, prof. _____, relaziona circa i richiami e le note disciplinari assegnate allo studente, come qui di seguito dettagliato:

- in data _____, il/la Prof. _____ annotava che l'alunno _____ -
- in data _____, il/la Prof. _____ annotava che l'alunno _____

Il DS chiede ai docenti di relazionare circa tali note e di delineare il quadro disciplinare dello studente.

Tutti i docenti del CdC concordano sul fatto che troppo spesso lo studente ha un atteggiamento irrispettoso delle regole scolastiche e

Fase aperta

Alle _____ la seduta viene aperta alla componente genitori e alunni.

Sono presenti i rappresentanti dei genitori: _____

Sono presenti i rappresentanti degli studenti: _____

Sono presenti i genitori dell'alunno _____, nonché l'alunno stesso.

Il D.S. fa presente che ha convocato questo Consiglio (ai sensi del DPR n. 235/ 2007 e del Regolamento interno d'Istituto) per stabilire un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell'alunno _____ al quale viene addebitata la violazione del Regolamento d'Istituto e richiama l'attenzione di tutte le componenti sul ruolo educativo dell'istituzione scolastica.

Il D.S. sulla base delle reiterate lamentele dei docenti della classe per il comportamento non corretto dell'alunno e ai sensi del D.P.R 24-06-1998 N° 249 (statuto delle studentesse degli studenti) e del Regolamento di Istituto, constatato il reiterato mancato rispetto delle norme poste a base per tutelare e garantire i diritti della comunità scolastica, invita i componenti del consiglio ad esprimere le loro rispettive considerazioni.

Il D.S. /Coordinatore chiede allo studente _____ se desidera fare delle

dichiarazioni in merito agli episodi che hanno portato il CdC all'attribuzione delle note disciplinari.

Lo studente dichiara _____
I genitori dello studente _____ intervengono dichiarando

_____ intervengono anche i docenti: (verbalizzare eventuali interventi).

Il D.S. invita lo studente ed i genitori ad uscire dall'aula.

Il D.S. invita i componenti del CdC ad esprimersi per prendere una decisione in merito ad eventuale sanzione disciplinare.

..... (verbalizzare gli interventi di docenti e dei rappresentanti di classe della componente genitori e studenti)

Il D.S. ritenendo che ci siano elementi sufficienti perché il Consiglio di classe possa decidere la sanzione disciplinare nei confronti dell'alunno invita il Consiglio a pronunciarsi. Dopo il confronto tra tutte le componenti presenti, sulla base dei fatti emersi, delle motivazioni presentate e del Regolamento disciplinare, art. _____, punto _____, il Consiglio di Classe delibera all'unanimità il seguente provvedimento disciplinare: l'alunno _____ è sospeso dalle lezioni per _____ giorni, dal _____ al _____.

Il D.S., richiamati in aula lo studente e i suoi genitori, comunica loro la sanzione disciplinare decisa dal CdC, invitando lo studente a riflettere sull'accaduto e ad assumere un atteggiamento rispettoso delle regole scolastiche.

La decisione sarà notificata alla famiglia mediante successiva comunicazione della scuola. Ricorda ai genitori che entro 15 giorni possono fare ricorso all'Organo di Garanzia.

Alle ore _____, esauriti gli argomenti all'O.d.G., non essendovi altre osservazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rho, _____

Il Verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Verbale di presa in carico del cellulare

Il sottoscritto Docente _____ in data _____
alle ore ____ durante la lezione ovvero nel locale scolastico del plesso _____,
procede alla presa in carico del cellulare (Marca _____) che
l'alunno/a _____ utilizza senza autorizzazione. Tale
apparecchio viene depositato nella cassaforte del plesso così come previsto dalla direttiva
Dirigenziale, per gli adempimenti conseguenti. Inoltre annota sul registro di classe tale fatto quale
memoria ai fini disciplinari previsti dal regolamento d'Istituto per questi casi.

Data _____

Firma Docente _____

Verbale di riconsegna ai genitori del cellulare

Il/La sottoscritto/a genitore dell'alunno/a _____
ritira presso la scuola _____ il telefono cellulare
(Marca _____) che il/la figlio/a aveva utilizzato senza
autorizzazione nell'edificio scolastico. Si impegna a fare in modo che il/la figlio/a non utilizzi il
telefono cellulare a scuola.

Data _____

Firma _____

Il presente regolamento è stato approvato con **delibera n°11** del **Consiglio di Istituto** nella seduta
del **25/10/2018**

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

